



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



PROVINCIA DI MANTOVA

**CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO
“SUCCURSALE DELL’ISTITUTO SUPERIORE “E. SANFELICE”
DI PIAZZA OREFICE A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO
SISMICO”.**

**Opera cofinanziata dall’unione Europea – Nextgenerationeu nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 -
Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica”.**

CUP G63H19000630001 - CIG A00728E965

IMPORTO CONTRATTUALE € 1.521.824,56

L’anno duemilaventitrè (2023) il giorno dodici (12) del mese di ottobre,
in Mantova, nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Fra

- 1) **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a Mantova il 17/02/1975 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e della navigazione – Edilizia, della PROVINCIA DI MANTOVA, ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”,
(Codice Fiscale: 80001070202);
- 2) **Sig. SERGIO RUSCIANO**, nato a Napoli il 12/06/1965 ed ivi residente in via Vicinale Rotondella n. 50, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa **COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.**, con sede



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



a Napoli, in via Vicinale Rotondella n. 50, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Napoli, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 06347251214, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”.

PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. 7 del 17/01/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato, in linea tecnica, il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica: “Succursale dell’istituto superiore E. Sanfelice di piazza Orefice a Viadana (MN): adeguamento sismico”;
- che il progetto è stato selezionato nell’ambito dell’investimento di cui all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ad interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientra tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza);
- che il finanziamento è stato oggetto di Accordo di concessione prot. U.0061748 del 03/04/2023 sottoscritto tra Provincia di Mantova e Ministero dell’istruzione;



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



- che nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale, per l’investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370) si prevede:

“L’obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO₂, come pure all’aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l’obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L’investimento non deve comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale”.

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo (“target”) M4C1-26 (pag. 392):

“Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.

L’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



superficie lorda di pavimento dei corpi di fabbrica interessati dai lavori.

La scadenza temporale di completamento dell’obiettivo è il secondo trimestre 2026;

- che per tale linea d’investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13-10-2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l’opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento (il coefficiente TAG per il clima è nullo),
- b) il coefficiente TAG digitale non è applicabile,
- c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7-12-2021;
- d) non contribuisce al superamento di divari territoriali,
- e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali,
- f) il finanziamento dell’opera attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari ma non sovrapposte, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento),
- g) l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



istituzionale dell’Ente e, secondo l’opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente,

h) il contributo all’indicatore comune “risparmio di energia” è pari a “0” poiché l’opera mira prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti,

- che con Decreto Presidenziale n. 81 del 26/07/2023, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi a “Succursale dell’Istituto Superiore E. Sanfelice di Piazza Orefice a Viadana (MN): adeguamento sismico”, per l’importo complessivo di € 2.000.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 619 del 02/08/2023, nelle more di approvazione del progetto esecutivo, è stato disposto di:

a) avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ex art. art. 50, comma 1 lett. d), del D. Lgs 36/2023, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, come convertito con L. n. 120/2020;

b) dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del citato D.L. n. 76/2020;

- che con determinazione dirigenziale n. 696 del 24/08/2023, efficace in pari data, è stato approvato il Progetto esecutivo dei suddetti lavori, dell’importo



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 951.196,60 per lavori, € 547.922,92 incidenza della manodopera, € 50.270,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 450.609,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 697 del 24/08/2023, efficace in pari data, è stato disposto:

a) di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

b) di invitare alla gara gli operatori economici qualificati individuati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto del criterio di rotazione, tenuto anche conto di una diversa dislocazione territoriale, sulla base dell’Elenco Telematico degli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in affidamento, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- che con determinazione dirigenziale n. 753 del 12/09/2023 è stato nominato il Seggio di Gara per l’apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

- che la seduta di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si è svolta in data 13/09/2023;

- che, come previsto nella lettera d’invito, le operazioni di gara si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti,



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta;

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L., con sede legale a Napoli, in via Vicinale Rotondella n. 50, che ha offerto un ribasso del 2,898% sull’importo a base di gara, per un importo di € 1.471.553,84 per lavori (comprensivo della manodopera), oltre a € 50.270,72 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale complessivo di € 1.521.824,56, oltre I.V.A. di legge;
- che i controlli prescritti ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. 760 del 14/09/2023, efficace in pari data, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore dell’operatore economico COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.;
- che l’Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto, il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017;
- che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



risoluzione del contratto;

- che, in data 20/09/2023, l’Appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, in merito alla propria composizione societaria;

- che tutte le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla disciplina del P.N.R.R., rese da tutti i soggetti ivi indicati, sono state verificate;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, l’impresa COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L. è iscritta nella White List istituita presso la Prefettura di Napoli, in fase di aggiornamento; altresì, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta, in data 13/09/2023, l’informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, del Ministero dell’Interno, che attesta l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico della medesima impresa;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L’Ing. **Alessandro Gatti**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all’impresa COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L., con



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



sede a Napoli, in via Vicinale Rotondella n. 50, che per mezzo del Legale Rappresentante, **Sig. Sergio Rusciano**, accetta, l’appalto dei lavori denominato “Succursale dell’istituto superiore “E. Sanfelice” di piazza Orefice a Viadana (MN): adeguamento sismico”.

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio e di essere consapevole che il suddetto progetto è finanziato nell’ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € **1.521.824,56** (diconsi Euro unmilione cinquecentoventunomilaottocentoventiquattro/56), di cui € 1.471.553,84 per lavori (comprensivo della manodopera), oltre a € 50.270,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 152.182,46, per l’importo complessivo di € 1.674.007,02.

2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 108, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, ammonta ad € 547.922,92;

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata in sede di gara, sono pari ad € 7.609,12.

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



liquidazione finale.

4. Il presente contratto viene stipulato a corpo,

5. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. **a)** e **b)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Elenco Prezzi Unitari;
- b) Elaborati grafici progettuali;
- c) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Cronoprogramma delle lavorazioni;
- e) Polizze di garanzia;
- f) Patto di Integrità;
- g) Codice di comportamento
- h) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi.

3. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l’appaltatore elegge domicilio legale per tutta la durata del contratto in Mantova, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n. 32.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.
3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC5SCGSN, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Zurich Insurance plc, Agenzia di Napoli, emessa in data 28/09/2023, per l’importo garantito di € 76.091,23 (diconsi euro settantanovemilantantuno/23).
2. Ai sensi dell’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
3. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i suoi tecnici.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori, redigendo processo verbale alla presenza dell’esecutore, procederà all’accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

**ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso i terzi.**

1. L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, polizza assicurativa n. PC83YWDA, conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Zurich Insurance plc, Agenzia di Napoli, con inizio copertura assicurativa dal 15/10/2023, a copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

3. La somma assicurata a copertura dei danni di cui sopra è pari a € 3.043.649,12, così distinta:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a € 1.521.824,56;

Partita 2) per le opere preesistenti importo pari a € 1.141.368,42;

Partita 3) per spese di demolizione e sgombero pari a € 380.456,14.



“Finanziato dall'Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell'Istruzione e del Merito



La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00.

4. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della citata legge, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G63H19000630001 - CIG A00728E965



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Le medesime fatture dovranno essere emesse secondo le modalità riportate all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), l’appaltatore è tenuto a presentare al Direttore lavori una dettagliata relazione sul rispetto del principio del DNSH, secondo le prescrizioni di progetto; alla presentazione e alla avvenuta verifica della documentazione circa la rispondenza al suddetto principio è subordinata l’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

5. La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui all’art. 59bis, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, deve essere ultimata entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori. In caso di ritardo si sospende ogni pagamento e si applica la penale prevista al citato art. 59bis del CSA.

6. Eventuali analisi, certificazioni, mezzi di prova, richiesti dalle schede tecniche previste dalle linee guida del MEF n. 33 del 13/10/2022 e quant’altro richiesto ex post, sono a totale carico dell’appaltatore.

ART. 16 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova,



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 17 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l’esclusione



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 18 - Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le “Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR”, con le quali è stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova. Si dà atto che in attuazione delle predette Linee Guida, la Provincia di Mantova potrà sottoporre ad ulteriori controlli l’appaltatore avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia; parimenti potranno essere destinatari di ulteriori controlli i subappaltatori.

ART. 19 – Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’119 del D.Lgs. 36/2023 impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023.

ART. 20 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che è stato verificato che l’appaltatore non è tenuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



ART. 21 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori previsti nel progetto nel termine di **446 (quattrocentoquarantasei) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.
3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, su richiesta dell’appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l’appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
4. Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del c.c. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di collaudo e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto, il termine della garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del c.c. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.
5. Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di conclusione previsto nel Cronoprogramma dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, sarà riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura dell’uno (1) per mille dell’importo contrattuale, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti” e nei limiti delle



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



somme ancora disponibili.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 31 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore inerenti

l’attuazione degli obiettivi relativi al PNRR

1. L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. L’appaltatore deve garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e la Provincia di Mantova ne verificherà il rispetto. Tale principio dovrà inoltre essere garantito anche dagli eventuali subappaltatori.

2. L’appaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato Speciale di Appalto.

3. L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

4. L’appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui all’art. 47, comma 3 e 3bis, del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, avendo, all’atto di presentazione dell’offerta, un numero di dipendenti inferiore a 15.

5. L’appaltatore è tenuto ad assicurare, una quota pari almeno al 30% con riferimento all’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% con riferimento all’occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, del citato D.L. n. 77/2021, si applicano anche al subappaltatore, il quale concorre al conseguimento delle predette percentuali.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’appaltatore e del/dei subappaltatore/i agli obblighi imposti dall’art. 47 del citato D.L. 77/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. 36/2023.

7. Resta fermo che l’inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell’appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l’inadempimento dell’appaltatore sia tale da determinare la



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e l’appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l’intero costo dell’intervento.

8. L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM), di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, con specifico riferimento ai criteri 3.1.1 “Personale di cantiere”, 3.1.2 “Macchine operatrici”, 3.1.3.2 “Grassi ed oli biodegradabili”, 3.1.3.3 “Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata”, 3.1.3.4 “Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)”, in conformità alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

ART. 24 - Penali

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all’art. 18, comma 2 e seguenti, e all’art. 59 bis del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo del 20% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto.



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



ART. 25 - Piani di Sicurezza

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla procedura, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
2. Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 26 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 119 del medesimo decreto, dall’art. 9 della Lettera di invito e di quanto dichiarato in sede di gara.
4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto nonché del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni specifiche per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



finanziati con le risorse PNRR.

L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere dal subappaltatore tutta la documentazione obbligatoria derivante dalle disposizioni specifiche PNRR, nonché a garantirne la conservazione e l’esibizione in caso di controlli.

5. Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

ART. 27 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dagli artt. 21 e 55 del Capitolato Speciale d’Appalto.

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui l’appaltatore non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla disciplina PNRR.

2. La Provincia potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, secondo



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l’eventuale espletamento di una nuova gara.

4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 28 - Regolare esecuzione

1. Sino a che non sia redatto il Certificato di collaudo con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull’Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., l’Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate, ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore, adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

2. Il Certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

ART. 29 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 120, c. 12 del D. Lgs. 36/2023 e dall’art. 6 dell’allegato II.14 al D. Lgs 36/2023.

ART. 30 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 210 del D. Lgs. 36/2023.
2. A norma dell’art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 31 – Rimborso spese di pubblicazione

1. Ai sensi dell’art. 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016, l’Appaltatore provvederà a rimborsare le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 32 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



carico della Provincia.

2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta una tantum ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alla tabella A contenuta nell’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d’attività d’impresa, che trattasi d’operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 33 - Norma di rinvio

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, nel D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), come convertito con L. n. 108/2021, ivi comprese le disposizioni del D.L. n.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, nel D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023 e nel Codice Civile.

ART. 34 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



2016/679”, allegata alla Lettera di invito.

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona del dott. Armando Iovino.

L’APPALTATORE

Sig. Sergio Rusciano

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro Gatti



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



REP. N. 4016

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

**Io sottoscritta Dr.ssa Franceschina Bonanata, Segretario Generale della
Provincia di Mantova, senza l’assistenza di testimoni per rinuncia
fattami e con il mio consenso,**

CERTIFICO

che i signori:

- **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a Mantova il 17/02/1975 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e della navigazione – Edilizia, della PROVINCIA DI MANTOVA

e

- **Sig. SERGIO RUSCIANO**, nato a Napoli il 12/06/1965 ed ivi residente in via Vicinale Rotondella n. 50, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L., con sede a Napoli, in via Vicinale Rotondella n. 50,

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certa, hanno sottoscritto con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1 lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



Ministero dell’Istruzione e del Merito



documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a) e b), sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Mantova, li 12/10/2023

Il Segretario Generale

Dr.ssa Franceschina Bonanata



Finanziato dall'Unione
Europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. SANFELICE" DI PIAZZETTA OREFICE
A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO SISMICO - CUP: G63H19000630001**

**OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E
RICERCA", COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'", INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA
E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".**

PROGETTO ESECUTIVO

| | |
|---|--|
| TITOLO : <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa</p> | ELABORATO / TAVOLA: <p style="text-align: center;">03-ES-GE-CSA</p> |
|---|--|

| Rev.: | Data: | Descrizione: | Redazione | Controllo: | Approvazione: | Scala: |
|-------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| 00 | 31/07/2023 | | Autore | Controllore | Supervisore | |

| | | |
|--|--|--|
| | Progettista: <p style="text-align: center;">Dott. Ing. Aldo Gerevini</p>  | Impianti meccanici, energetica, prevenzione incendi: Impianti elettrici: Geologia e geotecnica: Acustica: |
|--|--|--|

| | |
|---|--|
| Per il Committente: <p style="text-align: center;">Provincia di Mantova Via Principe Amedeo, 32 -46100- Mantova (MN) C.F.: 80001070202 P.IVA 00314000209</p> | VISTO: <i>Il Responsabile del procedimento</i> |
|---|--|



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Lavori di

**SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. SANFELICE" DI
PIAZZETTA OREFICE A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO
SISMICO.**

**Opera cofinanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”; COMPONENTE 1: “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ”; INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”

CUP: G63H19000630001

CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a corpo

| | | <i>importi in euro</i> |
|----------|---|------------------------|
| 1 | Importo esecuzione lavoro a corpo | 951.196,60 € |
| 2 | Incidenza della Manodopera (non sogg. a ribasso) | 547.922,92 € |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non sogg. a ribasso) | 50.270,72 € |
| T | Totale appalto (1 + 2 + 3) | 1.549.390,24 € |

*Il Responsabile Unico del
Procedimento*

I progettisti



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

| | |
|--------|---|
| Art. 1 | Oggetto dell'appalto e definizioni |
| Art. 2 | Ammontare dell'appalto e importo del contratto |
| Art. 3 | Modalità di stipulazione del contratto |
| Art. 4 | Categorie dei lavori..... |
| Art. 5 | Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili |

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

| | |
|---------|--|
| Art. 6 | Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..... |
| Art. 7 | Documenti che fanno parte del contratto..... |
| Art. 8 | Disposizioni particolari riguardanti l'appalto |
| Art. 9 | Modifiche dell'operatore economico appaltatore |
| Art. 10 | Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere |
| Art. 11 | Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione |
| Art. 12 | Convenzioni europee in materia di valuta e termini |

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

| | |
|---------|--|
| Art. 13 | Consegna e inizio dei lavori |
| Art. 14 | Termini per l'ultimazione dei lavori..... |
| Art. 15 | Proroghe |
| Art. 16 | Sospensioni ordinate dalla DL |
| Art. 17 | Sospensioni ordinate dal RUP..... |
| Art. 18 | Penali in caso di ritardo |
| Art. 19 | Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità |
| Art. 20 | Inderogabilità dei termini di esecuzione |
| Art. 21 | Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini |

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| | |
|---------|---|
| Art. 22 | Lavoro a corpo |
| Art. 23 | Eventuali lavori a misura |
| Art. 24 | Eventuali lavori in economia |
| Art. 25 | Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera |



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 26 Anticipazione del prezzo
- Art. 27 Pagamenti in acconto
- Art. 28 Pagamenti a saldo.....
- Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Art. 30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....
- Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capo 6 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

- Art. 34 Garanzia provvisoria
- Art. 35 Garanzia definitiva.....
- Art. 36 Riduzione delle garanzie.....
- Art. 37 Obblighi assicurativi dell'appaltatore.....

Capo7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali.....
- Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

Capo8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza.....
- Art. 45 Piano operativo di sicurezza (POS)
- Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 47 Subappalto.....
- Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

Capo10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 50 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 51 Forma e contenuti delle riserve iscritte dall'esecutore negli atti contabili.....
- Art. 52 Definizione delle controversie
- Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 54 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
- Art. 55 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

Capo11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadamantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

- Art. 57 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati.....

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 59 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 60 Conformità agli standard sociali
- Art. 61 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 62 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 63 Terre e rocce da scavo
- Art. 64 Custodia del cantiere.....
- Art. 65 Cartello di cantiere
- Art. 66 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 67 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 68 Disciplina antimafia
- Art. 69 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
- Art. 70 Spese contrattuali, imposte, tasse

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

- Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara
- Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
- Allegato C – Cartello di cantiere
- Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto.....



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



PREMESSA

EVIDENZIATO che l'intervento in oggetto è finanziato a valere sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) e nello specifico **Missione 4** “Istruzione e ricerca”; **Componente 1**: “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nidi alle Università”; **Investimento 3.3**: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” applicabile a far data dal 1° luglio 2023;

VISTI, in particolare:

- l'art. 225 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;
- l'art. 226, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale “il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023”;

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale del 12.07.2023 recante “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” intervenuta a fornire un quadro sistematico dei rapporti tra il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in merito alla disciplina applicabile agli interventi PNRR;

PRESO ATTO, pertanto, che, come chiarito dalla suddetta Circolare Ministeriale è prevista l'applicazione:

- anche successivamente al 1° luglio 2023, tanto delle disposizioni derogatorie previste dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), come convertito con L. n. 108/2021, ivi comprese le disposizioni del D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020, quanto delle norme di rinvio al vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e ai relativi atti attuativi, per le opere finanziate con fondi PNRR e assimilate;
- per quanto non direttamente disciplinato dalle suddette disposizioni, trova applicazione la nuova normativa introdotta dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” applicabile a far data dal 1° luglio 2023;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Il presente appalto è relativo al progetto “Succursale dell'Istituto Superiore “E. Sanfelice” di Piazzetta Orefice a Viadana (MN): Adeguamento sismico. Lotto 3” CUP: G63H19000630001”.

Il progetto è stato selezionato nell'ambito dell'investimento di cui all'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ad interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientra tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il progetto era stato individuato con Decreto del Ministro dell'istruzione n. 217 del 15-7-2021.

Nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370) si prevede:

“L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2, come pure all'aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale”.

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo (“target”) M4C1-26 (pag. 392):

“Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla superficie lorda di pavimento dei corpi di fabbrica interessati dai lavori.

La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026.

Per tale linea d'investimento:



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13-10-2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l’opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento (il coefficiente TAG per il clima è nullo),
- il coefficiente TAG digitale non è applicabile,
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7-12-2021;
- non contribuisce al superamento di divari territoriali,
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali,
- il finanziamento dell’opera attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari ma non sovrapposte, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento),
- l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e, secondo l’opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente,
- il contributo all’indicatore comune “risparmio di energia” è pari a “0” poiché l’opera mira prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

- a) *denominazione* conferita dalla Stazione appaltante: Succursale dell’Istituto Superiore “E. Sanfelice” di Piazzetta Orefice a Viadana (MN): Adeguamento sismico. Lotto 3” CUP: G63H19000630001”
 - b) *descrizione sommaria*: l’intervento prevede la realizzazione delle opere edili e strutturali indispensabili all’adeguamento sismico del corpo di fabbrica costituente la succursale dell’Istituto Superiore “E. Sanfelice” di Piazzetta Orefice presso il Comune di Viadana in provincia di Mantova.
 - c) *ubicazione*: Piazzetta Orefice, 46019, comune di Viadana, provincia di Mantova.
3. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto, in considerazione della tipologia delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OS18-A, è il seguente: METALMECCANICA

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell’aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l’operatore economico s’impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest’ultima da verificare anche con le modalità di cui all’art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Si ritiene ammissibile la partecipazione degli operatori economici che applicano il CCNL dell’EDILIZIA in quanto migliorativo.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

| Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
|--|--------------------------------|
| _____ | G63H19000630001 |

7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8. **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - a) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - c) **Appaltatore**: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, che si è aggiudicato il contratto;
 - d) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 48, c. 1 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;
 - e) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'Allegato II.14 del D. Lgs n. 36/2023;
 - f) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 11, c. 6 del D. Lgs n. 36/2023;
 - l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione alla Tabella A - ALLEGATO II.12 del D. Lgs n. 36/2023;
 - m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
 - n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs n. 81 del 2001;
 - o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del D.Lgs n. 81 del 2008;
 - p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.Lgs n. 81 del 2008;

- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del D.Lgs n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

| | | Importi in euro | | | TOTALE | |
|----------|---|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Lavori (L) A CORPO | | | | € 951.196,60 | |
| | | Importi in euro | a corpo (C) | a misura (M) | in economia (E) | TOTALE |
| 2 | Incidenza della manodopera | € 547.922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 547.922,92 |
| 3 | Oneri di sicurezza da PSC | € 50.270,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 50.270,72 |
| T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2+3) | | | | € 1.549.390,24 | |

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- A) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- B) incidenza della manodopera, determinata al rigo 2, della colonna «TOTALE»;
- C) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE»;
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
5. **Costo della manodopera**: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **36,550% (pari ad € 547.922,92)** come da Elaborato 11-ES-GE-QIM “Quadro di incidenza della manodopera” del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Tale costo della manodopera non è soggetto a ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.*

Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 1 del D.L. n. 13/2023: “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”.
7. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs. 76/2020 convertito nella legge 120/2020.
8. Anche ai fini dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, è ritenuto congruo.
9. Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, sia per la sede di svolgimento dei lavori, tale da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”**. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro i successivi trenta giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo che per le ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché in caso di diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 4, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
4. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione,



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 del presente Capitolato.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma di scrittura privata con firma autenticata a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
 - **OS 18-A – “Componenti strutturali in acciaio” – classifica III^A** (per un importo complessivo di euro 1.023.370,04 - 66,05 %)
 - **OG 1 – “Edifici civili e industriali” – classifica II^A** (per un importo complessivo di euro 526.020,20 - 33,95%)
2. La categoria **OS 18-A**, a qualificazione obbligatoria, di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria comprensivo del costo della manodopera di euro 365.239,07 non soggetti a ribasso, degli oneri della sicurezza di euro 33.203,81 non soggetti a ribasso, ammonta a **euro 1.023.370,04**

Tale importo comprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalità:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, relativamente all'importo della singola lavorazione;
- b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

3. La categoria **OG1**, a qualificazione obbligatoria, di cui al comma 1 è la categoria scorporabile; l'importo della predetta categoria comprensivo del costo della manodopera di euro 182.683,85 non soggetti a ribasso, degli oneri della sicurezza di euro 17.066,91 non soggetti a ribasso, ammonta a **euro 526.020,20**

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

| n. | categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Lavori | Manodopera | Incidenza manodopera % |
|----------------|--------|---|--------|------------|------------------------|
| A CORPO | | | | | |



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|--------|
| OS 18-A | Componenti strutturali in acciaio | € 990.166,23 | € 365.239,07 | 36,887 |
| OG 1 | Edifici civili e industriali | € 241.898,90 | € 92.616,14 | 38,287 |
| OS21 | Opere strutturali speciali | € 94.044,78 | € 20.121,02 | 21,395 |
| OS6 | Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | € 92.235,83 | € 42.587,27 | 46,172 |
| OS7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica | € 54.304,15 | € 17.927,12 | 33,012 |
| OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | € 16.888,45 | € 7.214,14 | 42,716 |
| OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | € 6.642,38 | € 1.638,96 | 24,674 |
| OS9 | Impermeabilizzazioni | € 2.938,80 | € 579,20 | 19,709 |
| TOTALE A CORPO | | € 1.499.119,52 | € 547.922,92 | 36,550 |

2. Gli importi a corpo, indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 22.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - e) il cronoprogramma dei lavori
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
 - g) Patto di IntegritàFormano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
 - Il Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa;
 - Il Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica;
 - Il Computo Metrico Estimativo opere edili;
 - Il Computo Metrico Estimativo opere strutturali;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti D.Lgs n.36/2023 e relativi allegati;
 - b) il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni con L. n. 108/2021;
 - c) il D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41/2023;
 - d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - e) il D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
 - f) il Codice dei contratti D.Lgs n 50/2016 ove espressamente richiamato
 - g) il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni con L. n. 120/2020 ove espressamente richiamato;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fissa ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 68, c. 17 del D.Lgs. 36/2023, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce ad un unico soggetto.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell'appalto, deve:

- domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per

iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
- intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all'Amministrazione Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L'Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo, in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dall'Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice e si applicano, altresì, gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, avrà l'obbligo di fornire alla Direzione Lavori, prima dell'arrivo in cantiere o comunque prima della relativa messa in opera, tutte le certificazioni così come previste dal comma 1 e 2 del presente articolo, delle forniture di materiali, dei componenti, dei sistemi ed ecc.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- che compongono le strutture e subsistemi di impianti tecnologici, in difetto non saranno accettati dalla Direzione Lavori.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
 5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 e relativo allegato (in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 8 del 20 febbraio 2018).
 6. I materiali, i componenti e i sistemi devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.
 7. I materiali, i componenti e i sistemi previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
 8. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Amministrazione aggiudicatrice, con spese a carico dell'esecutore.
 9. L'accettazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta, termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadmantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



n. 49 del 07/03/2018.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 e dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art.119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.
7. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **446 (quattrocentoquarantasei)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore deve programmare l'esecuzione delle attività affidate fornendo il personale necessario per il rispetto del cronoprogramma, anche formando più squadre di lavoro che lavorino contemporaneamente. Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Direzione Lavori, il Dirigente scolastico e il Responsabile di Servizio di Protezione e Prevenzione. I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
 4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo PEC (provinciadimantova@legalmail.it) o lettera raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
 5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del collaudo tecnico amministrativo.
 6. In tema di premio di accelerazione si applica l'art. 50 c. 4, primo periodo del DL 77/2021 (convertito con L. 108/2021) che prevede: “ ... qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. ...”.

Art. 15. Proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, c. 10 del D.lgs. n.36/2023 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 del medesimo decreto., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
 - d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri
 - e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
8. Ai sensi dell'articolo 121, c.5 del D.Lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 121, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 38, comma 9 del presente Capitolato.

Art. 18. Penali in caso di ritardo e in caso di inosservanza degli obblighi relativi al PNRR

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19 del presente Capitolato.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 47, comma 6, del citato decreto-nella misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La violazione del suddetto obbligo determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione del legale rappresentante che attesta l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte comporta l'applicazione della penale nella misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

7. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatore sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi il contratto verrà risolto e l'appaltatore sarà



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



tenuto a risarcire alla stazione appaltante l'intero costo dell'intervento.

8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 6 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi o gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 49/2018.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza e l'incidenza della manodopera, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 e 3, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» e «<incidenza della manodopera>> nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo e non soggetti a ribasso in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 56 del presente Capitolato Speciale, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



7. Il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell'ufficio di Direzione lavori individuato dall'Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in cantiere dei materiali sfusi alla verifica, presso pesi ufficiali, delle quantità di materiale effettivamente consegnato in cantiere.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall'Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
 - a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
 - b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
 - d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 24. Eventuali lavori in economia

(omissis)

Art. 25. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a piè d'opera

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall'art. 13 e seguenti del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori.

Nel caso di compilazione di stato d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

2. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:

Demolizioni, scavi, risoluzioni interferenze, palificazioni e opere in cemento armato di fondazione (a corpo e al mc)

- Altre opere in cemento armato e carpenteria metallica (al mc)
- Opere edili e impiantistiche compresi smontaggi, revisioni, rimontaggi e finiture. (al mq e al mc o a corpo)
- Sistemazioni esterne edili, idriche, idrauliche e di finitura. (al mq e al mc)

3. L'unità di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione sarà ad ore di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

4. Le unità di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d'opera, all'eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri è compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% sul valore del contratto di appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
 - b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione di cui all'art. 26, comma 2 lett. b, raggiungano i seguenti importo:

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadamantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



LAVORI (a corpo)

- 25% al raggiungimento del 25% dei lavori
- 25% al raggiungimento del 50% dei lavori
- 25% al raggiungimento del 75% dei lavori
- 15% al raggiungimento del 100% dei lavori
- **10% a saldo in seguito ad esito positivo del collaudo e quindi all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo**

ONERI PER LA SICUREZZA e INCIDENZA DELLA MANODOPERA (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta

- 25% al raggiungimento del 25% dei lavori
- 25% al raggiungimento del 50% dei lavori
- 25% al raggiungimento del 75% dei lavori
- 15% al raggiungimento del 100% dei lavori
- **10% a saldo in seguito ad esito positivo del collaudo e quindi all'approvazione del tecnico amministrativo**

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
- b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza e incidenza della manodopera previsti;
- c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. Ai sensi dell'art.125, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

4-bis, Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare all'Ente committente il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4-ter. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 4-bis, salvo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.

4-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente comma 4-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

4-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del precedente comma 4, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del precedente comma 4, primo periodo.

4-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. **Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di collaudi: statico, degli impianti installati e conseguente fine dei lavori**, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. In relazione al conto finale dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
 4. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.
 5. Ai sensi dell'art.125, c. 7 del D.lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
 6. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
 8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 56;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- In occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, l'appaltatore provvede a fornire alla stazione appaltante l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, come previsto dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
9. Come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ai fini della verifica di congruità della manodopera, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
 10. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria (art. 4, comma 1 del D.M. n. 143 del 25/06/2021)



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



(Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

11. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
12. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. La fattura deve essere intestata a:

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Principe Amedeo

32 46100 MANTOVA

C.F. e Partita I.V.A. 00314000209

3. Il pagamento della fattura, per la fornitura in oggetto, sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Mantova, sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della corretta presentazione da parte dell'appaltatore della specifica documentazione che indichi le misure adottate - relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell'opera - al fine di adempiere ai vincoli **DNSH**
5. Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

6. La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

Nome ufficio: Uff-eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in

corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Sul sito dell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) all'indirizzo www.indicepa.gov.it è possibile trovare l'elenco dei riferimenti univoci degli enti pubblici, che i fornitori della PA dovranno utilizzare per emettere correttamente la fattura elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio è infatti un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

7. Inoltre, nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione.

Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel, le fatture

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1

Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379

E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it

Pec: provinciadimantova@legalmail.it

Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

in

questione dovranno riportare le informazioni sottoindicate:

Servizio Edilizia, Edifici scolastici Sicurezza

Determina n. ____ del ____ Capitolo/Impegno di spesa. IBAN del Conto Dedicato Scadenza del pagamento
Titolo del progetto;

Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;

Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

Numero della fattura

Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e
successiva alla data di aggiudicazione);

Estremi identificativi dell’intestatario;

Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);

Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;

CUP del progetto;

CIG della gara

Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)

8. Per effetto di quanto disposto dall’art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l’art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l’I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura “IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.
9. Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte della Provincia o relativa a lavori non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.
10. Ogni pagamento è altresì subordinato:
- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile;
 - ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio;
11. Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto sono stati aggiornati al Prezzario della Regione Lombardia – Opere Pubbliche 2023.
2. E ammessa la revisione dei prezzi come prevista all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
3. La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



5. Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
5. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 35. Garanzia definitiva

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, c.3 del D.Lgs. 36/2023, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 193/2022. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56 o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. Ai sensi dell'art. 117, c. 5 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 117, c. 13 del D.Lgs. 36/2023.
10. Ai sensi dell'articolo 117, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. Pertanto, la Stazione appaltante può procedere con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 106, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, come richiamato dall'articolo 117 comma 3 del medesimo decreto, l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 è ridotto:
 - a) del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 - b) del 10% (dieci per cento) anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
 - c) del 20% (venti per cento) anche cumulabile con le riduzioni a) e b), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti nell'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
4. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



1. Ai sensi dell'articolo 117, c. 10 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità **allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193/2022.**
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere:

SEZIONE A: Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

- Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori
- Partita 2 - Opere preesistenti: la somma assicurata deve essere pari a 75% dell'importo di aggiudicazione
- Partita 3 - Demolizione e sgombero: la somma assicurata deve essere pari a 25% dell'importo di aggiudicazione

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 117, c. 13 del D,Lgs. 36/2023, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell'articolo 117 del D,Lgs. 36/2023, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



comma 4, sono estese fino a 2 (due) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023; in particolare il contratto può essere modificato, sempreché la struttura dello stesso e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



6. Per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali di cui al comma 7 del citato articolo.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza **del quinto dell'importo** del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali (omissis)

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento quello per le opere edili della Provincia di Mantova redatto dalla C.C. di Mantova 2023 e dalla Regione Lombardia 2023, in assenza di questo si farà riferimento al Prezzario DEI per le opere edili ed idrauliche dell'anno in cui vengono eseguiti i lavori; in presenza di prezzi contemplati in più prezzari, sono considerati quelli medi.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori; se sono



“Finanziato dall’Unione Europea
NextGenerationEU”



- state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui di cui all’art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui di cui all’art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) a adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4 del presente Capitolato.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.
3. Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire consistenti nel completamento dell'adeguamento sismico e della loro stretta interconnessione, della destinazione funzionale dell'immobile, in quanto sede scolastica, nonché della riconducibilità dell'intervento nell'ambito dei progetti PNRR, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS18-A

L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del presente Capitolato speciale d'appalto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 67 del presente Capitolato speciale d'appalto, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 68, comma 2 del presente Capitolato speciale d'appalto.

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 sarà precisa cura della stazione appaltante provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della suddetta disposizione.
 - se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali all'esito di apposita verifica, sia



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II del D.Lgs 36/2023.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 9. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
 10. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali ai sensi degli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

5. Non si configurano inoltre come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi indicate nell'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 3672023. Con riferimento ad esse l'appaltatore, prima dell'inizio delle singole prestazioni, dovrà comunque:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di appalto.

La sottoscrizione antecedente all'indizione della gara deve risultare da data certa, verificabile da parte della Stazione Appaltante (ad esempio: data di registrazione dell'atto, sottoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione Committente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- b) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell'Amministrazione Committente;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;
2. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
 3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'Allegato II.12 del Codice dei contratti, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 28 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.
 4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023 il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore.
 6. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera e), allo stesso tempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
 7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e Transazione

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.
Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
 3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
 5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
 6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
 7. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale
 8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
 9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Art. 52. Forma e contenuti delle riserve iscritte dall'esecutore negli atti contabili

1. Se l'esecutore, ha firmato con riserva il Registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
 - la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal D.L. Che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato o dal progetto esecutivo;
 - le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del D.L. che potrebbero comportare la responsabilità



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
9. All'atto della firma del conto finale di cui all'art. 28, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'art. 50. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
10. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 57.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 55, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai sensi dell'articolo 122 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In particolare, sono considerate cause di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avalimento, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”

- b) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023.
 - c) la mancata assunzione della quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e della quota pari al 15 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
 - d) in caso di esecuzione dei lavori in difformità al principio DNSH “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
- Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
- Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante per l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
10. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 57 del presente Capitolato Speciale da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo stesso articolo.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



4. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il Certificato di Ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28 del presente Capitolato Speciale.
6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
7. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
8. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo tecnico amministrativo, devono essere notificati all'amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
10. Il Certificato di Ultimazione Lavori a discrezione del DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 57. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti,



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
 - b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
 - c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
4. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.
 5. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
 6. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
 7. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.
 8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 36/2023, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).
 9. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere all'articolo 116 del Codice dei contratti.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 56, comma 3 del presente Capitolato.
- 6.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



CAPO 12. NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'eventuale inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
d bis) la consegna alla DL delle schede tecniche di tutti i materiali, le forniture, le attrezzature e le apparecchiature che saranno utilizzati per la realizzazione delle opere, unitamente alle certificazioni di conformità degli stessi prima della loro messa in opera, allo scopo di mettere in condizione la stessa DL di valutarne la perfetta corrispondenza alle prescrizioni di Capitolato e alle normative vigenti in ambito nazionale e di rilasciare relativo benessere alla messa in opera;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 57, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) omissis;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.p.c.m. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 7. La consegna, all'Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dall'Amministrazione Committente per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore.
 8. L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
 9. L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
 10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
 11. L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
 12. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

Art. 59bis. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore inerenti all'attuazione degli obiettivi relativi al PNRR

1. Ai fini del perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere previste per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono posti a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori obblighi:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, l'assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile;delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18 del presente Capitolato.

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) in relazione al finanziamento dell'opera inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi specifici indicati nei documenti di progetto.

Il rispetto del DNSH prevede verifiche ante opera relative all'impostazione ed ai documenti progettuali e verifiche post opera da supportare con apposita documentazione da predisporre durante i lavori ed a conclusione degli stessi per poter essere esibita in caso di controlli dello Stato o di organismi europei.

L'analisi delle modalità di rispetto del DNSH nello specifico progetto è riportata nell'elaborato dedicato; da tale strategia derivano gli obblighi specifici ivi richiamati.

Il rispetto del principio DNSH è requisito essenziale da dimostrare per il mantenimento del finanziamento, a carico



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



dell'appaltatore per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori e la loro certificazione. Pertanto, il mancato rispetto dei menzionati obblighi, compresa la produzione dei relativi documenti a controprova, si configura come grave inadempimento contrattuale e soggiace alle relative sanzioni capitolari, contrattuali e normative, compreso l'obbligo di rifusione del danno in caso di perdita di finanziamento a causa di comportamento negligente da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tali obblighi anche prestando tutta la collaborazione di volta in volta necessaria alla Stazione appaltante secondo le indicazioni della DL.

Tra gli obblighi documentali in carico all'appaltatore sono compresi a titolo esemplificativo non esaustivo:

- in occasione dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, la predisposizione e presentazione al Direttore lavori di una **dettagliata relazione sul rispetto dei principi del DNSH** secondo le prescrizioni di progetto; alla sua presentazione è subordinata l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento che rimarrà sospeso fino ad ottemperanza dell'obbligo;
- raccolta e presentazione di tutte le previste **certificazioni di prodotto** per tutte le apparecchiature idrico - sanitarie installate, secondo prescrizioni di progetto;
- al termine dei lavori presentazione della **relazione finale dei rifiuti prodotti** da cui emerga quanto destinato ad una operazione “R” nel rispetto della percentuale di progetto, compresa documentazione a comprova;
 - raccolta e presentazione di tutte le **schede tecniche** dei materiali e delle sostanze impiegate;
 - raccolta e presentazione delle **certificazioni FSC/PEFC** o equivalenti emesse da ente accreditato per almeno l'80% del legno vergine utilizzato;
 - raccolta e presentazione delle certificazioni di prodotto e delle schede tecniche relativi a tutti gli altri prodotti di legno che devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.

La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui sopra al Direttore lavori deve essere ultimata entro il termine di **n. 30 giorni naturali e consecutivi** dall'emissione del certificato di ultimazione lavori.

In caso di ritardo si applica una penale del 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e l'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori rimane sospesa fino a completo ottemperamento di tale obbligo.

Art. 60. Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 62.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
Pec: provinciadmantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

1. Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, s'intenderà "materiale di risulta". Tutti i materiali di risulta, se non altrimenti disposto, sono di proprietà del Committente, il quale ha la facoltà, a suo giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore in tutto od in parte, oppure di farli reimpiegare nell'appalto stesso.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi restano comunque di proprietà dell'Appaltatore il quale, a suo giudizio, li potrà trasportare a discarica o riutilizzare. Qualora decidesse di riutilizzarli sarà suo onere l'accurata cernita, la frantumazione e vagliatura al fine di renderli idonei al loro reimpiego, precisando che il loro utilizzo è subordinato al raggiungimento dei requisiti richiesti nelle singole lavorazioni. L'Appaltatore sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà del Committente; pertanto, in caso di rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi l'Appaltatore medesimo dovrà pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale aumentato del 25% e maggiorato del ribasso di aggiudicazione.
3. Tutti i materiali di risulta dovranno essere sollecitamente allontanati dal cantiere e trasportati a riutilizzo, deposito o discarica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore medesimo.

Art. 64. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



2. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.

Art. 65. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e comunque secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «C».

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, così come modificato dall'art. 209, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, così come modificati dall'art. 209, comma 1, lettera c) e d), del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 30, commi 1, 2 e 5.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 68. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



predetta iscrizione.

4. Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 69. Doveri comportamentali e Patto di integrità

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
3. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore assolve l'imposta di Bollo “una tantum” al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. L'ammontare della imposta di bollo da versare è individuato nella tabella di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto
5. Le spese relative alla pubblicazione sulla GURI e sui giornali, dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 73 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A»

**ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))**

| codice | N. | UV. | SPDC | COD | DESCRIZIONE |
|--------|----|-----|------|--------|--|
| A | 0 | ES | GE | EE | Elenco elaborati |
| B | 1 | ES | GE | RIG | Relazione illustrativa generale |
| C | 2 | ES | GE | DEG | Quadro economico generale |
| D | 3 | ES | GE | CSA | Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa |
| E | 4 | ES | GE | SC | schema di contratto |
| F | 5 | ES | GE | ONSH | Relazione sul principio "ONGH" |
| G | 6 | ES | GE | GM | Relazione sulla gestione delle materie |
| H | 7 | ES | GE | INT | Relazione sulle interferenze |
| I | 8 | ES | GE | CAM | Relazione "criteri ambientali minimi" |
| J | 9 | ES | GE | CME | Computo metrico estimativo |
| K | 10 | ES | GE | GPU | Elenco prezzi unitari |
| L | 11 | ES | GE | QIM | Quadro incidenza della mano d'opera |
| M | 12 | ES | ED | A.01 | Inquadramento urbanistico e territoriale |
| N | 13 | ES | ED | A.02.1 | Stato di Fatto - Planimetrie |
| O | 14 | ES | ED | A.02.2 | Stato di Fatto - Prospetti e sezioni |
| P | 15 | ES | ED | A.03.1 | Stato di Progetto - Planimetrie |
| Q | 16 | ES | ED | A.03.2 | Stato di Progetto - Prospetti e sezioni |
| R | 17 | ES | ED | A.04.1 | Stato di Comparazione - Planimetrie |
| S | 18 | ES | ED | A.04.2 | Stato di Comparazione - Prospetti e sezioni |
| T | 19 | ES | ED | A.05 | Accessibilità |
| U | 20 | ES | ED | DF | Documentazione Fotografica |
| V | 21 | ES | ST | CTP | Capitolato tecnico prestazionale |
| W | 22 | ES | ST | RTS | Relazione di calcolo opere strutturali |
| X | 23 | ES | ST | ARTS1 | Allegato 01. Rel. Scala A. all |
| Y | 24 | ES | ST | ARTS2 | Allegato 02. Rel. Scala B. all |
| Z | 25 | ES | ST | ARTS3 | Allegato 03. Rel. Parapetto. all |
| AA | 26 | ES | ST | ARTS4 | Allegato 04. Relazione scala c.a. |
| BB | 27 | ES | ST | ARTS5 | Allegato 05. Verifica Nodi strutturali Acciaio |
| CC | 28 | ES | ST | ARTS6 | Allegato 06. Verifica Nodi collegamento esoccheletro |
| DD | 29 | ES | ST | RM | Relazione sui materiali |
| EE | 30 | ES | ST | TC | Tabulati di calcolo |
| FF | 31 | ES | ST | RG | Relazione geotecnica |
| GG | 32 | ES | ST | PMS | Piano di manutenzione opere strutturali |
| HH | 33 | ES | ST | S.01.1 | PIANTA FONDAZIONI-PALI |
| II | 34 | ES | ST | S.01.2 | SEZIONI FONDAZIONI-A |
| JJ | 35 | ES | ST | S.01.3 | SEZIONI FONDAZIONI-B |
| KK | 36 | ES | ST | S.01.4 | SEZIONI FONDAZIONI-C |
| LL | 37 | ES | ST | S.01.5 | SEZIONI FONDAZIONI-D |
| MM | 38 | ES | ST | S.01.6 | DISTINTA ARMATURE NUOVE TRAVI DI FONDAZIONE |
| NN | 39 | ES | ST | S.02.1 | NODI VANO SCALE |
| OO | 40 | ES | ST | S.02.2 | VANO SCALE |
| PP | 41 | ES | ST | S.03.1 | PRIMO IMPALCATO |
| QQ | 42 | ES | ST | S.03.2 | SECONDO IMPALCATO |
| RR | 43 | ES | ST | S.03.3 | TERZO IMPALCATO |
| SS | 44 | ES | ST | S.04.1 | SEZIONI NORD |
| TT | 45 | ES | ST | S.04.2 | SEZIONI EST |
| UU | 46 | ES | ST | S.04.3 | SEZIONI SUD |
| VV | 47 | ES | ST | S.05 | TRAVI RINFORZO INTERNE |
| WW | 48 | ES | ST | S.06 | ASSONOMETRIE BLOCCO PRINCIPALE |
| XX | 49 | ES | ST | S.07.1 | PIANTE E SEZIONE SCALA A |
| YY | 50 | ES | ST | S.07.2 | PARTICOLARI NODI E ASSONOMETRIA SCALA A |
| ZZ | 51 | ES | ST | S.08.1 | RIMOZIONE SCALA B |
| AAA | 52 | ES | ST | S.08.2 | SISTEMI DI RINFORZO SCALA B |
| BBB | 53 | ES | SI | PSC | Piano di sicurezza e coordinamento |
| CCC | 54 | ES | SI | GNT | Cronoprogramma - diagramma di Gantt |
| DDD | 55 | ES | SI | RUG | Calcolo rapporto uomini-giorno |
| EEE | 56 | ES | SI | CMS | Computo oneri della sicurezza |
| FFF | 57 | ES | SI | FTO | Fascicolo tecnico dell'opera |
| GGG | 58 | ES | SI | I.01.1 | Allestimento cantiere ad inizio lavori |
| HHH | 59 | ES | SI | I.01.2 | Planimetria di cantiere - Macrofase 01: Demolizioni |
| III | 60 | ES | SI | I.01.3 | Planimetria di cantiere - Macrofase 01: Scavo |
| JJJ | 61 | ES | SI | I.01.4 | Planimetria di cantiere - Macrofase 01: Ponteggio |
| KKK | 62 | ES | SI | I.02.1 | Allestimento cantiere ad inizio lavori Macrofase 02 |
| LLL | 63 | ES | SI | I.02.2 | Planimetria di cantiere - Macrofase 02: Demolizioni |
| MMM | 64 | ES | SI | I.02.3 | Planimetria di cantiere - Macrofase 02: Scavo |
| NNN | 65 | ES | SI | I.02.4 | Planimetria di cantiere - Macrofase 02: Ponteggio |
| OOO | 66 | ES | SI | I.03.1 | Planimetria di cantiere - Macrofase 03: Demolizioni |
| PPP | 67 | ES | SI | I.03.2 | Planimetria di cantiere - Macrofase 03: Scavo |
| QQQ | 68 | ES | SI | I.03.3 | Planimetria di cantiere - Macrofase 03: Ponteggio |
| RRR | 69 | ES | SI | I.04.1 | Allestimento cantiere ad inizio Macrofase 04: Montaggio strutture in acciaio - Rianchi |

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376) 204.1
 Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376) 204.379
 E-Mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it
 Pec: provinciadimantova@legalmail.it
 Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



| | |
|---------------------|--|
| Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 59, comma 1) |
|---------------------|--|

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



| | |
|---------------------|---|
| Allegato «C» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65) |
|---------------------|---|



PROVINCIA DI MANTOVA

SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. SANFELICE" DI PIAZZETTA OREFICE A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO 3 CUP G63H19000630001

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MANTOVA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:

€ ...

IMPORTO CONTRATTUALE:

€ ...

TITOLI AUTORIZZATIVI:

...

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

...

PROGETTISTA:

...

DIRETTORE LAVORI:

...

DIRETTORE OPERATIVO:

...

ISPETTORE DI CANTIERE:

...

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:

...

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI:

...

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

...

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:

...

CAPO CANTIERE:

...

INIZIO LAVORI:

.././202...

DURATA LAVORI:

446 GIORNI

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: ...

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE: ...



“Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU”



| | |
|---------------------|--|
| Allegato «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
|---------------------|--|

| | | <i>euro</i> |
|----------|--|----------------|
| 1 | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) | 951.327,64 € |
| 2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 50.270,72 € |
| 3 | Incidenza della manodopera | 547.791,88 € |
| T | Importo della procedura d'affidamento (1 + 2) | 1.549.390,24 € |
| R.a | Ribasso offerto in percentuale | % |
| R.b | Offerta risultante in cifra assoluta | |
| 3 | Importo del contratto (T – R.b) | |
| 4.a | Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % | |
| 4.b | Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) | |
| 5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % | |
| 5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % | |
| 5.c | Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) | |
| 5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) | |
| 6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) | |
| 6.b | di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) | |
| 6.c | per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) | |
| 6.d | per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) | |
| 6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) | |
| 7 | Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi | |
| 8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a) | |
| 8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a) | |
| 8.c | di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1) | |
| 8.d | per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2) | |
| 8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b) | |
| 9 | Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1 | |
| 10 | Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 | |
| 11 | Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni | 446 |
| 12.a | Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 ‰ | |
| 12.b | Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ‰ | |
| | | |



Finanziato dall'Unione
Europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE "E. SANFELICE" DI PIAZZETTA OREFICE
A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO SISMICO - CUP: G63H19000630001**

**OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E
RICERCA", COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'", INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA
E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".**

PROGETTO ESECUTIVO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| TITOLO : | ELABORATO / TAVOLA: |
| <p>Computo Metrico Estimativo</p> | <p>09-ES-GE-CME</p> |

| Rev.: | Data: | Descrizione: | Redazione | Controllo: | Approvazione: | Scala: |
|-------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| 00 | 31/07/2023 | | Autore | Controllore | Supervisore | |

| | |
|---|--|
| Progettista: Dott. Ing. Aldo Gerevini  | Impianti meccanici, energetica, prevenzione incendi: |
| | Impianti elettrici: |
| | Geologia e geotecnica: |
| | Acustica: |

| | |
|---|--|
| Per il Committente: Provincia di Mantova Via Principe Amedeo, 32 -46100- Mantova (MN) C.F.: 80001070202 P.IVA 00314000209 | VISTO: <i>Il Responsabile del procedimento</i> |
|---|--|

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. SANFELICE DI PIAZZA OREFICE A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO SISMICO". CUP: G63H19000630001, CIG: 9728492D8E
Intervento PNRR M4C1, Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

COMMITTENTE: Provincia di Mantova

Data, 21/08/2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | OG 1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Scavi, demolizioni, rimozioni e reinterri (Cat 2) | | | | | | | |
| 1 / 1 1C.01.020.00 10.a | Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. - demolizione completa vano scala e scala interna *(par.ug.=16*6,5*4) | 416,00 | | | | 416,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 416,00 | 11,10 | 4'617,60 |
| 2 / 2 1C.01.030.00 40.b | Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m ³ - demolizione e taglio dei camminamenti e pilastri esterni * (par.ug.=188*,37+57*,37+10*1,14*,28*6+7*1,14*,28*8) - demolizione travi C.A. di fondazione delle strutture in elevazione rimosse *(par.ug.=(21*1,2+74)*,7*1) | 127,68 | | | | 127,68 | | |
| | | 69,44 | | | | 69,44 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 197,12 | 225,67 | 44'484,07 |
| 3 / 3 1C.01.040.00 80.a | Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere: - con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm, operando da un solo lato della struttura - scassi nello sporto di gronda per fissaggio strutture in acciaio * (par.ug.=0,5*0,5*16) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 4,00 | 323,92 | 1'295,68 |
| 4 / 4 1C.01.040.01 20.b | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35 mm - fori sugli elementi strutturali esistenti per il fissaggio dell'esoscheletro | 48,00 | 0,22 | | | 10,56 | | |
| | | 512,00 | 0,25 | | | 128,00 | | |
| | | 28,00 | 0,40 | | | 11,20 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 149,76 | 47,05 | 7'046,21 |
| 5 / 5 1C.01.080.00 10.c | Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o tratatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 57'443,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|---------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 57'443,56 |
| | - rimozione controsoffitti per posa di profilati metallici per il consolidamento delle travi di solaio esistenti *(par.ug.=15*4*3) SOMMANO m ² | 180,00 | | | | 180,00 180,00 | 9,83 | 1'769,40 |
| 6 / 6 1C.01.100.00 30.b | Demolizione di vespai in ghiaia all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con mezzi meccanici e manuali - rimozione materiale di riempimento / vespai camminamenti SOMMANO m ³ | 225,00 | | | 1,500 | 337,50 337,50 | 31,71 | 10'702,13 |
| 7 / 7 1C.01.110.00 30.a | Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto - pavimenti esterni - rivestimenti scala B SOMMANO m ² | | | | | 290,00 80,00 370,00 | 7,17 | 2'652,90 |
| 8 / 8 1C.01.110.01 00.b | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm SOMMANO m ² x cm | 225,00 | | | 10,000 | 2'250,00 2'250,00 | 1,05 | 2'362,50 |
| 9 / 9 1C.01.150.00 40.b | Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. - rimozione cancellate camminamenti *(par.ug.=2*2,2*2,6) SOMMANO m ² | 11,44 | | | | 11,44 11,44 | 6,68 | 76,42 |
| 10 / 10 1C.01.150.00 50.b | Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. - rimozione parapetti camminamenti, balconate e scala esterna *(par.ug.=26+2*2+30+21+9+15+4*2+5+5+5+8,5*1,1*6) SOMMANO m ² | 184,10 | | | | 184,10 184,10 | 9,68 | 1'782,09 |
| 11 / 11 1C.01.160.00 10.a | Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. - rimozione scossaline e pezzi speciali da copertura torre vano scala - rimozione lattoneria scala B SOMMANO m | | | | | 25,00 10,00 35,00 | 9,61 | 336,35 |
| 12 / 12 1C.01.160.00 10.b | Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 77'125,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 77'125,35 |
| | - rimozione pluviali | 6,00 | 10,00 | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 60,00 | 5,29 | 317,40 |
| 13 / 13 1C.02.350.00 10.a | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere | 225,00 | | | 1,500 | 337,50 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 337,50 | 2,96 | 999,00 |
| 14 / 55 1C.27.050.01 00.c | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 | | | | | 7'550,06 | | |
| | SOMMANO 100 kg | | | | | 7'550,06 | 2,28 | 17'214,14 |
| 15 / 61 NP.02) | CAROTAGGIO DI ELEMENTO STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO Compenso ai pali speciali di piccolo diametro per l'impiego di apposito attrezzo necessario alla perforazione in calcestruzzo armato esistente, per l'attraversamento di materiale duro di spessore maggiore a 70 cm, con resistenza del materiale oltre 120 kg/cmq, da applicarsi per ciascun metro di effettivo attraversamento - per un diametro reso del micropalo fino a 250 mm. - carotaggio nelle fondazioni esistenti per il passaggio dei nuovi micropali | | | | | 27,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 27,00 | 300,00 | 8'100,00 |
| | OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio (SpCat 2) | | | | | | | |
| 16 / 80 1C.04.700.00 70 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. * scala B - pilastri *(par.ug.=55*,5) - pianerottoli intradosso *(par.ug.=31,00*,5) - pianerottoli bordo *(par.ug.=11,00*,5) - rampe intradosso *(par.ug.=36,00*,5) - rampe bordi *(par.ug.=12,00*,5) - travi *(par.ug.=8,00*,5) | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | | | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 76,50 | 41,05 | 3'140,33 |
| | OG 1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Micropali (Cat 3) | | | | | | | |
| 17 / 14 1C.03.150.00 | Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 106'896,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|-------|-------|--------|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 106'896,22 |
| 10.g | rotopercolazione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm - micropali di fondazione per nuove strutture metalliche | 50,00 | 10,00 | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 500,00 | 117,98 | 58'990,00 |
| 18 / 15 1C.03.150.00 30 | Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g - pali 177,8 sp 8,8 - L=10m - 36,5 kg/m - n.28 - pali 177,8 sp 12,5 - L=10m - 51,3 kg/m - n.22 | | | | | 10'220,00 11'286,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 21'506,00 | 1,63 | 35'054,78 |
| Calcestruzzi, armature e casseri (Cat 4) | | | | | | | | |
| 19 / 16 1C.04.010.00 10.a | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 | 100,00 | | | | 0,300 30,00 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 30,00 | 137,21 | 4'116,30 |
| 20 / 17 B04301005a 043005a | Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere: classe di esposizione XC3 con rapporto A/C massimo 0,55, della seguente classe di resistenza a compressione: C30/37 (Rck 37 N/mm ²) * Prezzario DEI Nuove Costruzioni II semestre 2022 - fondazione nuovo vano scala - travi fondazione esoscheletro - travi di collegamento fondazioni tipo 1 - travi di collegamento fondazioni tipo 2 - velette torre vano scala - nuova scala interna in CA | | | | | 3,95 103,73 22,80 9,03 2,93 31,81 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 174,25 | 150,58 | 26'238,57 |
| 21 / 18 B04302061 043061 | Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm * Prezzario DEI Nuove Costruzioni II semestre 2022 - fondazione nuovo vano scala - travi fondazione esoscheletro - travi di collegamento fondazioni tipo 1 - travi di collegamento fondazioni tipo 2 - velette torre vano scala - nuova scala interna in CA | | | | | 3,95 103,73 22,80 9,03 2,93 31,81 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 174,25 | 7,79 | 1'357,41 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 232'653,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|-------|-------|--------|---|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 232'653,28 |
| 22 / 19 1C.04.400.00 20.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee - fondazione nuovo vano scala - travi fondazione esoscheletro - travi di collegamento fondazioni tipo 1 - travi di collegamento fondazioni tipo 2 - velette torre vano scala | | | | | 15,87 297,99 40,65 14,49 30,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 399,00 | 25,83 | 10'306,17 |
| 23 / 20 1C.04.400.00 20.c | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a., muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene - cassetta nuova scala CA interna | | | | | 190,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 190,00 | 48,72 | 9'256,80 |
| 24 / 21 1C.04.450.00 10.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C - fondazione nuovo vano scala - travi fondazione esoscheletro - travi di collegamento fondazioni tipo 1 - travi di collegamento fondazioni tipo 2 - armatura solai in lamiera grecata collaborante - armatura nuova scala interna in CA - armatura velette torre vano scale | | | | | 489,56 10'906,49 2'097,60 879,90 400,00 4'800,00 300,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 19'873,55 | 2,12 | 42'131,93 |
| 25 / 22 CAM - MC.01.530.0 040 | Premiscelato per calcestruzzo fluido colabile antiritiro ad alta resistenza, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per ripristino strutturale parti mancanti di calcestruzzo, per esterno ed interno. A base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, microsilice e additivi. Da versare o pompare in casseri a tenuta di fluidi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4. Peso 2.100 kg/mc. - malta EMACO S55 o similare, applicazione alla base di ogni pilastro | 60,00 | 0,70 | 0,700 | 0,040 | 1,18 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 1,18 | 2'954,03 | 3'485,76 |
| 26 / 23 MC.03.050.0 030 | Additivo espansivo in polvere per calcestruzzi dove è richiesto un aumento del volume. (consumo 1-2 % in peso del legante) - malta EMACO S55 o similare | | | | | 49,57 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 49,57 | 1,55 | 76,83 |
| 27 / 56 1E.01.010.00 30.e | Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - punta di infissione diametro 25 mm - linea di messa a terra per le nuove fondazioni | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 25,80 | 154,80 |
| 28 / 57 1E.01.010.00 | Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 298'065,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 298'065,57 |
| 85.f | necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 95 mmq - linea di messa a terra per le nuove fondazioni | | | | | 125,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 125,00 | 7,50 | 937,50 |
| 29 / 58 1E.10.060.01 70 | Morsettiera di messa a terra per n.6 cavi - linea di messa a terra per le nuove fondazioni | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 13,31 | 79,86 |
| 30 / 59 1C.12.620.01 20.a | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa - linea di messa a terra per le nuove fondazioni | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 71,86 | 431,16 |
| | Solai in latero-cemento (Cat 5) | | | | | | | |
| 31 / 24 1C.05.050.00 10.d | Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta) - solaio interno vano scala - solaio di copertura torre vano scala | | | | | 32,00 32,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 64,00 | 84,40 | 5'401,60 |
| 32 / 25 1C.05.300.00 10.f | Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali cassetture a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata: - altezza totale soletta 12 cm, lamiera s = 8/10 mm, h = 55 mm - nuovi camminamenti lato est | | | | | 117,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 117,00 | 72,29 | 8'457,93 |
| 33 / 26 1C.05.350.00 10 | Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo C20/25 - sovrapprezzo per gli ulteriori 2cm di spessore della soletta | 117,00 | | | 2,000 | 234,00 | | |
| | SOMMANO m ² x cm | | | | | 234,00 | 1,94 | 453,96 |
| | Opere da cartongessista (Cat 6) | | | | | | | |
| 34 / 27 1C.06.550.01 00 | Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 313'827,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 313'827,58 |
| | fornita dall'impresa - rivestimento esterno torre vano scala | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 200,00 | 23,27 | 4'654,00 |
| 35 / 28 1C.06.550.01 50.b | Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: - spessore 13 mm - rivestimento interno torre vano scala | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 200,00 | 29,66 | 5'932,00 |
| 36 / 29 1C.06.560.00 50.a | Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm per faccia - parete di rivestimento della struttura nuovo vano scala / torre | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 200,00 | 41,89 | 8'378,00 |
| 37 / 42 1C.20.150.00 10.a | Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m ² K/W; orditura a vista; - ripristino controsoffitti in seguito alla posa dei profilati d'acciaio di consolidamento | | | | | 180,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 180,00 | 43,07 | 7'752,60 |
| 38 / 52 1C.22.080.00 80 | Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del foro da cm 70x100 circa nel solaio. - botola d'accesso al locale fine corsa ascensore - torretta nuovo vano scala | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 579,47 | 579,47 |
| | Opere da pavimentista (Cat 7) | | | | | | | |
| 39 / 30 1C.08.050.00 20 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefinito e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: | | | | | 225,01 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 225,01 | 16,07 | 3'615,91 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 344'739,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 344'739,56 |
| 40 / 37 1C.17.150.00 10.a | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - frontale fino a cm 25 - scala interna torre *(par.ug.=50*1,8) - scala B *(par.ug.=60*1,8) | 90,00 108,00 | | | | 90,00 108,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 198,00 | 28,66 | 5'674,68 |
| 41 / 39 1C.17.150.00 10.c | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - pedate a ventaglio - superficie effettiva - scala interna torre *(par.ug.=16+28) | 44,00 | | | | 44,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 44,00 | 125,16 | 5'507,04 |
| 42 / 40 1C.17.150.00 10.e | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm - scala interna torre | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 18,83 | 1'506,40 |
| 43 / 41 1C.18.150.00 10.a | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della boiaccia o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 10 x 20 cm, ingelive per esterni - nuovi pavimenti esterni PT e ballatoi | | | | | 456,79 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 456,79 | 27,41 | 12'520,61 |
| 44 / 60 1U.04.130.00 10 | Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm | | | | | 290,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 290,00 | 9,88 | 2'865,20 |
| | Coibentazioni (Cat 8) | | | | | | | |
| 45 / 31 1C.10.050.00 70.c | Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - 40 mm, pannello rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene, reazione al fuoco Euroclasse F | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 372'813,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 372'813,49 |
| | SOMMANO m ² | | | | | 32,00 | | |
| 46 / 32 1C.10.050.00 70.d | Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di copertura di pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività termica W/mK 0,037; resistenza alla compressione 40 kPa; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più | 32,00 | | | 12,000 | 384,00 | 26,70 | 854,40 |
| | SOMMANO m ² x cm | | | | | 384,00 | 2,64 | 1'013,76 |
| 47 / 33 1C.10.250.00 25.a | Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestiti su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- 50 mm - isolamento parete torre vano scala | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 200,00 | 24,39 | 4'878,00 |
| 48 / 34 1C.10.250.00 25.b | Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con legante di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria, rivestiti su entrambe le facce con un velo di vetro, reazione al fuoco in Euroclasse A1; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più - isolamento parete torre vano scala | 200,00 | | | 10,000 | 2'000,00 | | |
| | SOMMANO m ² x cm | | | | | 2'000,00 | 4,47 | 8'940,00 |
| | Impermeabilizzazioni (Cat 9) | | | | | | | |
| 49 / 35 1C.13.400.01 70 | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. - copertura torretta vano scala | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 40,00 | 73,47 | 2'938,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 391'438,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------|-------|--------|----------------------------------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 391'438,45 |
| | Opere di lattoneria (Cat 10) | | | | | | | |
| 50 / 36 1C.14.050.00 20.h | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m ²) - nuove lattonerie velette e scarichi torre vano scala - pluviali *(par.ug.=6*10*,5) - scossaline di bordo camminamenti *(par.ug.=55*,5) - scala B | 30,00 27,50 | | | | 20,00 30,00 27,50 10,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 87,50 | 132,13 | 11'561,38 |
| 51 / 38 1C.17.150.00 10.b | Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per scale; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per: - pedate rette fino a cm 36 - scala interna torre *(par.ug.=50*1,8) - scala B *(par.ug.=60*1,8) | 90,00 108,00 | | | | 90,00 108,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 198,00 | 32,56 | 6'446,88 |
| | Opere da serramentista (Cat 11) | | | | | | | |
| 52 / 43 1C.21.100.00 10.a | Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, adatti per vetro camera. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente - nuove finestre vano scala | | | | | 4,50 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 4,50 | 347,73 | 1'564,79 |
| | OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio (SpCat 2) Acciaio di carpenteria e lavorazioni collegate (Cat 12) | | | | | | | |
| 53 / 44 1C.22.020.00 10.d | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm - esoscheletro esterno per l'adeguamento antisismico + struttura vano scala - scala sicurezza A | | | | | 161'560,85 3'224,32 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 164'785,17 | 4,50 | 741'533,27 |
| 54 / 47 DC1503025a C15025a | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg * Prezzario DEI Nuove Costruzioni II semestre 2022 - esoscheletro esterno per l'adeguamento antisismico - scala sicurezza A | | | | | 140'378,80 3'224,30 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 143'603,10 | | 1'152'544,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 143'603,10 | | 1'152'544,77 |
| | SOMMANO kg | | | | | 143'603,10 | 0,88 | 126'370,73 |
| 55 / 49 NP.01-a) | <p>SISTEMI DI ANCORAGGIO SISMICI PER IL FISSAGGIO DI ELEMENTI IN ACCIAIO STRUTTURALE SU CALCESTRUZZO - M12</p> <p>Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U in acciaio 8.8 classe M12 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 ore a 20°C su calcestruzzo asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.</p> <p>Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o mediante carotaggio con corona diamantata. In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT- Lo spazio anulare tra tassello e foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o similari.</p> <p>- profondità di posa 220mm, foro D14mm - fissaggio esoscheletro - profondità di posa 87mm, foro D14mm - fissaggio parapetti</p> | | | | | 48,00 78,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 126,00 | 10,01 | 1'261,26 |
| 56 / 50 NP.01-b) | <p>SISTEMI DI ANCORAGGIO SISMICI PER IL FISSAGGIO DI ELEMENTI IN ACCIAIO STRUTTURALE SU CALCESTRUZZO - M20</p> <p>Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U in acciaio 8.8 classe M20 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 ore a 20°C su calcestruzzo asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.</p> <p>Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o mediante carotaggio con corona diamantata. In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT- Lo spazio anulare tra tassello e foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o similari.</p> <p>- profondità 260mm, foro D24mm</p> | | | | | 512,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 512,00 | 22,61 | 11'576,32 |
| 57 / 51 NP.01-c) | <p>SISTEMI DI ANCORAGGIO SISMICI PER IL FISSAGGIO DI ELEMENTI IN ACCIAIO STRUTTURALE SU CALCESTRUZZO - M30</p> <p>Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U in acciaio 8.8 classe M30 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 ore a 20°C su calcestruzzo asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4. Il sistema dovrà possedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.</p> <p>Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o mediante carotaggio con corona diamantata. In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT- Lo spazio anulare tra tassello e</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'291'753,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'291'753,08 |
| | foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o similari. - profondità 380mm, foro D35mm | | | | | 28,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 28,00 | 89,15 | 2'496,20 |
| 58 / 54 1C.24.340.00 10.f | Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretano bicomponente * Colore a scelta della DL sulla base del Piano Comunale del Colore - verniciatura di tutte le strutture metalliche esterne *(par.ug.=997,42+642,78+488,86+14,15-370,42+79,2+60+386) | 2297,99 | | | | 2'297,99 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 2'297,99 | 11,81 | 27'139,26 |
| | OG 1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Opere da fabbro (Cat 13) | | | | | | | |
| 59 / 45 1C.22.040.00 20.a | Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m ²): - per balconi - nuovi parapetti camminamenti esterni *(par.ug.=1737,67*2) | 3475,34 | | | | 3'475,34 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 3'475,34 | 9,37 | 32'563,94 |
| 60 / 46 1C.22.080.01 00 | Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie gofrata antiscivolo, colorata in pasta, aporosa, ignifuga, antisettica, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni. - nuovo corrimano vano scale interno | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 150,00 | 56,06 | 8'409,00 |
| | Opere di finitura (Cat 14) | | | | | | | |
| 61 / 48 1C.24.120.00 10.a | Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera - tinteggio interno vano scala | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 200,00 | 3,39 | 678,00 |
| 62 / 53 1C.24.140.00 10.a | Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) * Colore a scelta della DL sulla base del Piano Comunale del Colore - ritinteggio pareti esterne fabbricato *(par.ug.=280*4+200) - scala B | 1320,00 | | | | 1'320,00 283,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 1'603,00 | 6,64 | 10'643,92 |
| | Rimozione e rifacimenti impiantistici (Cat 15) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'373'683,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'373'683,40 |
| 63 / 62 1C.01.060.00 80 | Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. - impianto VVFF esterno: rimozione e smaltimento coibentazione linea antincendio esterna | | 40,00 | 0,300 | | 12,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 12,00 | 1,91 | 22,92 |
| 64 / 63 1C.01.170.00 40 | Rimozione di telaio o cassetta antincendio. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. - impianto VVFF esterno: rimozione e smaltimento cassetta | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 19,14 | 19,14 |
| 65 / 64 1C.01.180.00 10.c | Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", a vista - impianto VVFF esterno: rimozione e smaltimento tubazioni | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 1,78 | 71,20 |
| 66 / 65 1M.14.020.0 010.g | Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN65 x 3,2 mm - impianto VVFF: nuova linea | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 42,38 | 1'695,20 |
| 67 / 66 1M.16.080.0 010.c | Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m ³ in coppelle legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla superficie teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: - sp. 40 mm - impianto VVFF: coibentazione nuovo tubo | | 40,00 | 0,300 | | 12,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 12,00 | 26,50 | 318,00 |
| 68 / 67 1M.16.090.0 010.b | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: - lamierino in alluminio 6/10 - impianto VVFF: rivestimento metallico per tubazioni coibentate | | 40,00 | 0,500 | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 20,00 | 29,18 | 583,60 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'376'393,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'376'393,46 |
| 69 / 68 1M.16.110.0 010.b | Cavi scaldanti per protezione antigelo di tubazioni, completi di scatole d'alimentazione, giunzioni, derivazioni, terminali, termostato di consenso, nastri adesivi, fascette, raccordi passaggio isolamento, etichette di segnalazione e accessori vari. Grandezze (W/m: resa a 5°C): - oltre 10 fino a 26 W/m - impianto VVFF: tracciatura dell'impianto per la termoregolazione invernale | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 50,00 | 69,12 | 3'456,00 |
| 70 / 69 1M.12.020.0 060.i | Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetti idranti. - con estremità flangiate DN125 e 2 idranti - impianto VVFF: sostituzione gruppo motopompa | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 986,80 | 986,80 |
| 71 / 70 1M.12.020.0 060.v | Gruppi attacco motopompa VV.F. UNI 70 verniciati di rosso, composti da: una saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e rubinetti idranti. - completamento: cassetta da esterno in acciaio inox verniciato di rosso con portello in alluminio e vetro safe-crash per gruppo attacco motopompa otre DN100 - impianto VVFF: sostituzione armadio | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 419,13 | 419,13 |
| 72 / 71 MA.00.060.0 010 | Operaio impiantista livello C2 - impiego di due operai per l'impiantistica antincendio per smaltimento e posa del tratto oggetto di demolizione e rifacimento - impiego di due operai per l'impiantistica elettrica / illuminazione esterna | | | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 148,00 | | |
| | | | | | | 228,00 | 28,35 | 6'463,80 |
| 73 / 72 2E.02.060.00 20 | Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. - rimozione corpi illuminanti esistenti | | | | | 19,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 19,00 | 6,40 | 121,60 |
| 74 / 73 1E.06.060.01 00.a | Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materiale policarbonato rigato internamente, liscio esternamente, infrangibile ed autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w - nuove plafoniere camminamenti esterni | | | | | 19,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 19,00 | 143,74 | 2'731,06 |
| | OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio (SpCat 2) Sistemi di consolidamento e ripristino (Cat 16) | | | | | | | |
| 75 / 81 1C.04.700.00 90.a | Protezione anticorrosiva ricalcinizzante dei ferri d'armatura con boiaccia passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'390'571,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|---|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'390'571,85 |
| | armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri) * scala B - pilastri *(par.ug.=55,00*,5) - pianerottoli intradosso *(par.ug.=31,00*,5) - pianerottoli bordo *(par.ug.=11,00*,5) - rampe intradosso *(par.ug.=36,00*,5) - rampe bordi *(par.ug.=12,00*,5) - travi *(par.ug.=8,00*,5) | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | | |
| | SOMMANO m² | | | | 76,50 | 37,93 | 2'901,65 | |
| 76 / 82 1C.04.700.01 00.a | Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. * scala B - pilastri *(par.ug.=55,00*,5) - pianerottoli intradosso *(par.ug.=31,00*,5) - pianerottoli bordo *(par.ug.=11,00*,5) - rampe intradosso *(par.ug.=36,00*,5) - rampe bordi *(par.ug.=12,00*,5) - travi *(par.ug.=8,00*,5) | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | | 27,50 15,50 5,50 18,00 6,00 4,00 | | | |
| | SOMMANO m² | | | | 76,50 | 34,50 | 2'639,25 | |
| 77 / 83 1C.04.830.00 40.a | Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. Sono compresi: - l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti dal progetto; | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'396'112,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|---|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'396'112,75 |
| | <p>- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; - l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; - i trattamenti filmogeni protettivi necessari; - le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come previste dalla Normativa in vigore; - tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato). <p>Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 250 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - 1° strato; * scala B</p> <ul style="list-style-type: none"> - pilastri - pianerottoli intradosso - rampe intradosso - travi <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> | | | | | 55,00 31,00 36,00 4,00 <hr/> 126,00 | 309,67 | 39'018,42 |
| 78 / 84 1C.04.830.00 40.b | <p>Rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti multidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; - l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) per tutti gli strati previsti dal progetto; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura). <p>È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; - l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'435'131,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'435'131,17 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - i trattamenti filmogeni protettivi necessari; - le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come previste dalla Normativa in vigore; - tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato). <p>Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto bi-assiale in fibra di carbonio 300 g/m², modulo elastico a trazione 250 GPa, resistenza meccanica a trazione ≥ 4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C - strati successivi al primo;</p> <ul style="list-style-type: none"> * scala B - pilastri | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 55,00 | 185,94 | 10'226,70 |
| 79 / 85 1C.04.800.00 35.a | <p>Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), spessore 3 cm, con applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) all'impiego e qualificato secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 292 del 29/05/2019, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza 200x100 mm, (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico, la fornitura e posa della rete, della malta premiscelata in polvere per intonaci traspiranti e da muratura, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiale riciclato, speciali additivi, microfibre e fibre di vetro. Malta rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.- rete in fibra di vetro A.R. contenuto di ossido di zirconio ≥ 16 %, maglia 30 x 30 mm, modulo elastico 33 Gpa, resistenza a trazione singola barra 3,20 kN</p> <ul style="list-style-type: none"> * scala B - muro isolato posteriore - muro svettante su CT | | | | | 82,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 82,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 164,00 | 133,31 | 21'862,84 |
| | OG 1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) | | | | | | | |
| 80 / 86 1C.07.280.00 50 | <p>Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i ponteggi esterni.</p> <ul style="list-style-type: none"> * scala B - pilastri - pianerottoli intradosso - pianerottoli bordi - rampe intradosso - rampe bordi - travi - finitura delle facciate in corrispondenza dei tagli delle strutture * <p>(par.ug.=83*.25)</p> | 20,75 | | | | 55,00 | | |
| | | | | | | 31,00 | | |
| | | | | | | 11,00 | | |
| | | | | | | 36,00 | | |
| | | | | | | 12,00 | | |
| | | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 20,75 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 173,75 | 23,27 | 4'043,16 |
| | Cantiere (Cat 17) | | | | | | | |
| 81 / 74 NC.10.100.0 010.c | <p>Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 40 m - portata 1000 Kg</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'471'263,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 1'471'263,87 |
| | SOMMANO ora | | | | | 250,00 | | |
| | | | | | | 250,00 | 77,84 | 19'460,00 |
| | Linea vita (Cat 18) | | | | | | | |
| 82 / 75 1C.11.200.00 10.c | <p>Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.</p> <p>Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.</p> <p>Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili (133 fili).</p> <p>Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304</p> <p>- linea vita su torretta</p> | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 1'407,47 | 1'407,47 |
| 83 / 76 1C.11.200.00 10.d | <p>Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento prevede l'installazione di linee di ancoraggio di tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.</p> <p>Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Altezza paletti cm. 40.</p> <p>Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 1'492'131,34 |

NP.01-a)

Sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo

Barre filettate tipo Hilti HAS-U M12 o equivalente

Ancorante chimico epossidico a iniezione tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente

Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U o equivalente, in acciaio 8.8 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 h a 20°C su cls asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente. Il sistema dovrà prevedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.

Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o equivalente, o mediante carotaggio con corona diamantata.

In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT. Lo spazio anulare tra tassello e foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o equivalenti.

Caratteristiche meccaniche:

| | Standard | Valori | Unità di misura |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Densità resina indurita | EN ISO 1183-1 | 1,48 | g/cm ³ |
| Resistenza a compressione | ISO 604 | 107 | N/mm ² |
| Resistenza a trazione | ASTM D 638-97 | 42 | N/mm ² |
| Coefficiente lineare di ritiro | ASTM D 2566-86 | 0,04 | mm/mm |
| Assorbimento d'acqua | ASTM D 570-95 | 0,08 | % (24 h) |

| | |
|--|---|
| * Applicazioni sismiche - categoria sismica C2 (M16-M20-M24-M27-M30) con barre filettate 8.8 | * Indurimento rapido (7 h a 20 °C su cls asciutto) |
| * Fori sommersi | * Flessibilità di posa (fissaggi profondi o diverse profondità di posa) |
| * Temperatura di installazione fino a -5 °C | * Vita nominale 100 anni |

Caratteristiche del sistema:

- Barra tipo M12
- Profondità ancorante 22 cm
- Diametro foro 14 mm

| DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | * PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLETO |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| A) MANODOPERA | | | | |
| 1) Posa del sistema di connessione | | | | |
| OPERAIO QUALIFICATO (MO1003) | cad. | 1,00 | 1,31 € | 1,31 € |
| | | | sommano A | 1,31 € |
| B) MATERIALI A PIE' D'OPERA | | | | |
| Tassello come da descrizione | cad. | 1,00 | 2,82 € | 2,82 € |
| Resina come da descrizione | cad. | 1,00 | 5,88 € | 5,88 € |
| | | | sommano B | 8,70 € |
| Totale applicazione, incluse le Spese Generali l'Utile di Impresa | | PREZZO COMPLESSIVO AL MQ | | € 10,01 |

NP.01-b)

Sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo

Barre filettate tipo Hilti HAS-U M20 o equivalente

Ancorante chimico epossidico a iniezione tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente

Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U o equivalente, in acciaio 8.8 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 h a 20°C su cls asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente. Il sistema dovrà prevedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.

Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o equivalente, o mediante carotaggio con corona diamantata.

In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT. Lo spazio anulare tra tassello e foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o equivalenti.

Caratteristiche meccaniche:

| | Standard | Valori | Unità di misura |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Densità resina indurita | EN ISO 1183-1 | 1,48 | g/cm ³ |
| Resistenza a compressione | ISO 604 | 107 | N/mm ² |
| Resistenza a trazione | ASTM D 638-97 | 42 | N/mm ² |
| Coefficiente lineare di ritiro | ASTM D 2566-86 | 0,04 | mm/mm |
| Assorbimento d'acqua | ASTM D 570-95 | 0,08 | % (24 h) |

| | |
|--|---|
| * Applicazioni sismiche - categoria sismica C2 (M16-M20-M24-M27-M30) con barre filettate 8.8 | * Indurimento rapido (7 h a 20 °C su cls asciutto) |
| * Fori sommersi | * Flessibilità di posa (fissaggi profondi o diverse profondità di posa) |
| * Temperatura di installazione fino a -5 °C | * Vita nominale 100 anni |

Caratteristiche del sistema:

- Barra tipo M20
- Profondità ancorante 26 cm
- Diametro foro 24 mm

| DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | * PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLETO |
|---|------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| A) MANODOPERA | | | | |
| 1) Posa del sistema di connessione | | | | |
| OPERAIO QUALIFICATO (MO1003) | cad. | 1,00 | 2,95 € | 2,95 € |
| | | | sommano A | 2,95 € |
| B) MATERIALI A PIE' D'OPERA | | | | |
| Tassello come da descrizione | cad. | 1,00 | 9,19 € | 9,19 € |
| Resina come da descrizione | cad. | 1,00 | 10,47 € | 10,47 € |
| | | | sommano B | 19,66 € |
| Totale applicazione, incluse le Spese Generali l'Utile di Impresa | | PREZZO COMPLESSIVO AL MQ | | € 22,61 |

NP.01-c)

Sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo

Barre filettate tipo Hilti HAS-U M30 o equivalente

Ancorante chimico epossidico a iniezione tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente

Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio sismici per il fissaggio di elementi in acciaio strutturale su calcestruzzo, mediante barre filettate tipo Hilti HAS-U o equivalente, in acciaio 8.8 e ancorante chimico a base epossidica a rapido indurimento (7 h a 20°C su cls asciutto) idoneo per applicazioni in fori sommersi e per installazioni fino a -5°C tipo Hilti HIT-RE 500 V4 o equivalente. Il sistema dovrà prevedere marcatura CE e valutazione ETA, in categoria sismica C2. Il sistema dovrà presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,4 MPa per un diametro M20, secondo ETAG001 Allegato E.

Il foro andrà realizzato mediante roto-percussione o con sistemi di foratura automatica tipo Hilti HDB o equivalente, o mediante carotaggio con corona diamantata.

In caso di carotaggio il foro potrà essere irruvidito mediante attrezzo tipo Hilti TE-YRT. Lo spazio anulare tra tassello e foro potrà essere riempito mediante utilizzo del Set di riempimento sismico tipo Hilti o equivalenti.

Caratteristiche meccaniche:

| | Standard | Valori | Unità di misura |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Densità resina indurita | EN ISO 1183-1 | 1,48 | g/cm ³ |
| Resistenza a compressione | ISO 604 | 107 | N/mm ² |
| Resistenza a trazione | ASTM D 638-97 | 42 | N/mm ² |
| Coefficiente lineare di ritiro | ASTM D 2566-86 | 0,04 | mm/mm |
| Assorbimento d'acqua | ASTM D 570-95 | 0,08 | % (24 h) |

| | |
|--|---|
| * Applicazioni sismiche - categoria sismica C2 (M16-M20-M24-M27-M30) con barre filettate 8.8 | * Indurimento rapido (7 h a 20 °C su cls asciutto) |
| * Fori sommersi | * Flessibilità di posa (fissaggi profondi o diverse profondità di posa) |
| * Temperatura di installazione fino a -5 °C | * Vita nominale 100 anni |

Caratteristiche del sistema:

- Barra tipo M30
- Profondità ancorante 38 cm
- Diametro foro 35 mm

| DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | * PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLETO |
|---|------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| A) MANODOPERA | | | | |
| 1) Posa del sistema di connessione | | | | |
| OPERAIO QUALIFICATO (MO1003) | cad. | 1,00 | 11,63 € | 11,63 € |
| | | | sommano A | 11,63 € |
| B) MATERIALI A PIE' D'OPERA | | | | |
| Tassello come da descrizione | cad. | 1,00 | 30,48 € | 30,48 € |
| Resina come da descrizione | cad. | 1,00 | 47,04 € | 47,04 € |
| | | | sommano B | 77,52 € |
| Totale applicazione, incluse le Spese Generali l'Utile di Impresa | | | PREZZO COMPLESSIVO AL MQ | € 89,15 |

NP.02

CAROTAGGIO DI ELEMENTO STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Compenso ai pali speciali di piccolo diametro per l'impiego di apposito attrezzo necessario alla perforazione in calcestruzzo armato esistente, per l'attraversamento di materiale duro di spessore maggiore a 70cm, con resistenza del materiale oltre 120 kg/cmq, da applicarsi per ciascun metro di effettivo attraversamento - per un diametro reso del micropalo fino a 250 cm.

| DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | * PREZZO UNITARIO | PREZZO COMPLETO |
|---|------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| A) MANODOPERA | | | | |
| 1) Preparazione del substrato | | | | |
| OPERAIO QUALIFICATO (MO1003) | cad. | 1,00 | 90,00 € | 90,00 € |
| | | | sommano A | 90,00 € |
| B) NOLI | | | | |
| Noleggio carotatrice come da descrizione | cad. | 1,00 | 210,00 € | 210,00 € |
| | | | sommano B | 210,00 € |
| Totale applicazione, incluse le Spese Generali l'Utile di Impresa | | | PREZZO COMPLESSIVO AL MQ | € 300,00 |

Viadana
MN

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Adeguamento sismico della succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice in Piazza Orefice Viadana (MN)

COMMITTENTE: Provincia di Mantova

Data, 21/08/2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| 1 NC.10.350.0 010.a | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - Esoscheletro *(par.ug.=75*13) - Torretta *(par.ug.=17*14+16*2,5) - Scala sicurezza *(par.ug.=35*10) | 975,00 278,00 350,00 | | | | 975,00 278,00 350,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 1'603,00 | 11,35 | 18'194,05 |
| 2 NC.10.350.0 010.b | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - Esoscheletro *(par.ug.=75*13) - Torretta *(par.ug.=17*14+16*2,5) - Scala sicurezza *(par.ug.=35*10) | 975,00 278,00 350,00 | | | | 3,000 2'925,00 3,000 834,00 3,000 1'050,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 4'809,00 | 2,45 | 11'782,05 |
| 3 28.A05.A10. 015 | TRABATTELO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 234,21 | 234,21 |
| 4 28.A05.A10. 020 | TRABATTELO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 35,81 | 107,43 |
| 5 NC.10.350.0 035.a | Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio - Esoscheletro - Torretta *(lung.=17+16) - Scala sicurezza | | 75,00 33,00 35,00 | | | 75,00 33,00 35,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 143,00 | 7,03 | 1'005,29 |
| 6 NC.10.350.0 035.b | Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione - Esoscheletro - Torretta *(lung.=17+16) - Scala sicurezza | | 75,00 33,00 35,00 | | 3,000 3,000 3,000 | 225,00 99,00 105,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 429,00 | 2,31 | 990,99 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 32'314,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 32'314,02 |
| 7 28.A05.B10. 005 | PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera Parapetti in legno a protezione ciglio scavo | | | | | 211,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 211,00 | 15,62 | 3'295,82 |
| 8 NC.10.450.0 060.a | Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere | | 90,03 | | | 90,03 | | |
| | SOMMANO m | | 90,03 | | | 90,03 | 3,15 | 283,59 |
| 9 NC.10.450.0 060.b | Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | 13,00 | 80,00 | | | 1'040,00 | | |
| | SOMMANO m | 13,00 | 80,00 | | | 1'040,00 | 0,45 | 468,00 |
| 10 023009 | Stuoia in tessuto fitto antipolvere per la schermatura delle impalcature in rotoli da 1,85 x 100 m, rinforzata Telo antipolvere | | | | | 225,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 225,00 | 0,50 | 112,50 |
| 11 NC.10.500.0 100.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 164,38 | 328,76 |
| 12 NC.10.500.0 100.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 36'802,69 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 36'802,69 |
| | lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 113,40 | 2'041,20 |
| 13 NC.10.500.0 200.a | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 386,40 | 772,80 |
| 14 NC.10.500.0 200.b | Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | 2,00 | | | 16,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 32,00 | 100,12 | 3'203,84 |
| 15 IC.02.300.00 10.a | Armatura di parete di scavo a sezione obbligatoria, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati - armatura scavo nuove fondazioni esoscheletro | | | | | 162,74 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 162,74 | 19,46 | 3'166,92 |
| 16 SN5204b | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm Cassetta primo intervento | | | | | 14,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 14,00 | 3,45 | 48,30 |
| 17 SN5075c | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione Segnalazioni notturna di recinzione | | | | | 10,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 10,00 | | 46'035,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 10,00 | | 46'035,75 |
| 18 SN3150f | SOMMANO cad Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 700 mm n.5 cartelli | | | | | 10,00 | 7,76 | 77,60 |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 8,40 | 42,00 |
| 19 SN5098b | SOMMANO cad Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 2 kg, classe 13A-89BC n.5 estintori | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 1,74 | 8,70 |
| 20 NC.30.300.0 100.a | SOMMANO m Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm - per il primo mese Andatoie per attraversamento scavo | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 4,00 | 109,23 | 436,92 |
| 21 SN3159b | SOMMANO cad Cancello con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 300 x 100 mm: altezza 2.000 mm e larghezza 1.000 mm Cancelli per accesso pedonale | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 29,00 | 145,00 |
| 22 SN3159a | SOMMANO cad Cancello con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 300 x 100 mm: altezza 2.000 mm e larghezza 2.200 mm Cancello per accesso mezzi | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 37,00 | 74,00 |
| 23 (PR) 06.A35.A45 | SOMMANO cadauno IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE impianto elettrico rispondente al Decreto 37/08 comprendente: Quadro ASC per cantieri già preassemblato e certificato; con relativi conduttori, canalizzazioni e collegamenti elettrici; compreso collegamento ad impianto di terra esistente e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di Dichiarazioni di conformità. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'179,96 | 1'179,96 |
| 24 28.A15.B05. 005 | SOMMANO cad Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm ² , collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 160,74 | 160,74 |
| 25 | IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 48'160,67 |

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. SANFELICE DI PIAZZA OREFICE A VIADANA (MN): ADEGUAMENTO SISMICO". CUP: G63H19000630001, CIG: 9728492D8E
INCIDENZA DELLE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Mantova

Data, 21/07/2023

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | Prove e campionature sui materiali da costruzione (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 1C.00.020.00 40.a | <p>Analisi a compressione di pali o micropali di fondazione. Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere.</p> <p>Per carichi: - fino a 200 tonnellate</p> | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 1'765,57 | 3'531,14 |
| 2 / 2 1C.00.020.00 50.c | <p>Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico. E' compreso ogni onere per dare l'opera come richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo è riferito al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza.</p> <p>Per carichi: - da 51 a 100 tonnellate</p> | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 3'593,76 | 7'187,52 |
| 3 / 3 1C.00.170.00 10.a | <p>Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle opere</p> | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,29 | 49,74 |
| 4 / 4 1C.00.170.00 10.b | <p>Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica</p> | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 12,40 | 74,40 |
| 5 / 5 1C.00.170.00 10.c | <p>Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa:- esecuzione della prova</p> | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 20,69 | 124,14 |
| 6 / 6 1C.00.190.00 10.a | <p>Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a..</p> <p>La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 6892-1, UNI EN 10080 e UNI EN ISO 7438.</p> <p>E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. - esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a.</p> | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 72,46 | 434,76 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'401,70 |

